

(N. 2229)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAGANI Antonino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1987

Provvedimenti urgenti per la salvaguardia e il recupero dei beni architettonici, artistici, storici e ambientali della città di Lecce

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di una legge speciale, che intervenga a salvaguardare ed a recuperare quell'immenso patrimonio edilizio, ambientale e culturale, noto e ammirato in tutto il mondo, che è il barocco di Lecce, è dettata dalla tempestività d'intervento che non può più essere procrastinata.

Infatti, si potrebbe correre il rischio di vedere compresso irrimediabilmente un bene culturale, ambientale ed artistico talmente specifico che, ormai, appartiene all'Italia intera.

Quando si parla di Lecce « Capitale del Barocco » ci si riferisce non al singolo monumento o palazzo, ma all'intero contesto urbano del centro storico ove, partendo dal singolo edificio come entità morfologica, si arriva all'intero impianto urbanistico passando attraverso altri segni stratificati nel tempo (balconi, terrazze, cortili, logge eccetera).

Per questo motivo ogni monumento rappresenta una tessera di un unico mosaico messo insieme in un rapporto formale stretto di funzioni e correlazioni.

Pertanto il recupero di un siffatto tessuto urbano è legato strettamente al recupero socio-economico dell'intero nucleo storico, con interventi che tengano conto di una realtà così diversificata dal punto di vista della proprietà.

In conclusione si può dire che il presente disegno di legge rappresenta una verifica culturale, un momento di sintesi tra arte e tecnologia, tra sperimentazione e tradizione.

Il recupero del centro storico di Lecce, essendo legato strettamente al contesto territoriale, potrà essere preso a modello per interventi di recupero dei centri storici salentini, nonchè rappresentare un modello sperimentale per una politica generale di salvaguardia dei centri storici.

Tali presupposti portano ad individuare alcuni obiettivi principali e a prevedere strumenti idonei per il loro raggiungimento.

Devono essere coinvolte tutte le forze interessate alla rivalutazione del patrimonio storico-artistico leccese, sul piano culturale ed economico; si deve tendere a creare nella città un'attività continua e diffusa di ricerca e di interventi, un vero e proprio « labora-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

torio cittadino », sulla base delle proposte qualificate giunte da enti, organizzazioni, associazioni, organismi professionali, semplici cittadini.

Un laboratorio che, con riferimento con le esperienze già realizzate, nel panorama della sperimentazione sul « recupero urbano » assuma un ruolo di riferimento, di « caso pilota » in ambiti nazionale e sovranazionale.

Per questo evidentemente c'è bisogno di un « piano globale degli interventi », di un « programma degli interventi »; è prevista, infatti, nell'articolato, una « Commissione per la formulazione del programma degli interventi », composta da comune, università, province, sovrintendenza: gli enti più qualificati, quindi, ma che devono prendere visione delle proposte che tutti possono presentare. Il programma dovrà essere steso tenendo conto dei soggetti attuatori; tra essi vi sono anche i privati cittadini, il cui coinvolgimento con mutui agevolati e secondo criteri ben precisi, può garantire la ripresa reale e diffusa dell'attività di recupero.

L'attività degli enti pubblici (comune, Ministeri) deve assicurare coordinamento e controllo sugli effetti della globalità degli interventi.

In particolare il ricorso ai « concorsi di idee » proposti dal Ministero per i beni culturali e ambientali dovrà dare garanzie di portare il dibattito tecnico-culturale sugli interventi a livelli nazionali ed internazionali.

Il Nucleo di valutazione dovrà verificare la rispondenza del programma stesso ai criteri voluti dalla legge e stabilire le fasi economico-temporali dell'intera operazione.

Un particolare aspetto che si è ritenuto importante affrontare è quello dello snellimento dell'*iter* amministrativo dei progetti; molto spesso infatti, e specie in operazioni di recupero urbano, i tempi contano moltissimo per il « controllo stesso delle operazioni », perchè al momento del concreto intervento ci si potrebbe trovare di fronte ad una realtà mutata rispetto a quella del momento « progettuale », con il rischio che tutta l'operazione, nelle sue finalità, ne sia inficiata.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

1. Sono di interesse nazionale la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico - artistico - ambientale del « Barocco di Lecce ».

2. La presente legge attua tale interesse nazionale attraverso un programma di interventi coordinati.

**Art. 2.**

1. Il programma di interventi riguarda:

- a) la ricerca, la sperimentazione, la formazione;
- b) le opere sulla proprietà pubblica;
- c) le opere sulla proprietà privata.

**Art. 3.**

1. Per la formulazione del programma di interventi, è istituito un comitato composto dai rappresentanti:

- a) del comune di Lecce;
- b) dell'università di Lecce;
- c) della provincia di Lecce;
- d) della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

2. Il programma viene formulato valutate le proposte degli enti pubblici, degli enti privati, delle forze sociali, delle organizzazioni professionali, delle associazioni di cittadini.

**Art. 4.**

1. Nel programma degli interventi è definita la ripartizione della somma secondo le seguenti percentuali assegnate ai rispettivi soggetti attuatori:

- a) ricerca, sperimentazione, formazione: 10 per cento all'università di Lecce. L'uni-

versità di Lecce, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici ed altri istituti universitari e di ricerca, procede a studi, attività di ricerca, corsi di formazione e aggiornamento, istituzione e funzionamento di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di tutela e di restauro di cui alla presente legge;

b) opere su proprietà pubblica:

1) 35 per cento al comune di Lecce per gli interventi di ambito ordinario. Per interventi di ambito ordinario si intendono quelli sulla proprietà pubblica comunale, sia su immobili che su sedi viarie, facciate, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che avvengono secondo il normale *iter* (progetto e appalto);

2) 25 per cento al Ministero per i beni culturali e ambientali per gli interventi di ambito straordinario. Per interventi di ambito straordinario si intendono quelli che, per la rilevanza del tema, la consistenza edilizia e la capacità organizzativa del tessuto urbano, richiedono un apporto qualificato attraverso le procedure del concorso di idee.

c) opere su proprietà privata: 30 per cento ai privati proprietari. Sono interventi che si attuano principalmente attraverso mutui agevolati.

#### Art. 5.

1. Per il controllo della corrispondenza alle finalità e ai requisiti della legge del programma di interventi e per la definizione della fase di attuazione in relazione alla fattibilità economico-temporale, è istituito il Nucleo di valutazione composto da rappresentanti del:

a) Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) Ministero dei lavori pubblici;

c) Ministero della pubblica istruzione;

d) Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

## Art. 6.

1. Per gli interventi ammessi dal Nucleo di valutazione vengono redatti, a cura dei soggetti attuatori, i progetti esecutivi secondo quanto previsto dalla legge della regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27. I progetti sono approvati contestualmente da una Commissione tecnica di coordinamento formata:

a) dal sindaco del comune di Lecce, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal responsabile tecnico dell'ufficio urbanistico del comune di Lecce;

c) dal responsabile per i problemi del centro storico del comune di Lecce;

d) da un rappresentante dell'università di Lecce;

e) da un rappresentante della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici;

f) da un rappresentante del consiglio provinciale dell'ordine degli architetti;

g) da un rappresentante del consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri;

h) da un rappresentante del collegio provinciale dei geometri.

2. L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel programma stesso.

3. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione del programma.

4. La soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici fornisce annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero dei lavori pubblici una relazione sullo stato di attuazione delle opere.

5. L'università fornisce una relazione annuale al Ministero della pubblica istruzione sull'andamento dei corsi di cui all'articolo 2 e alla lettera a) dell'articolo 4.

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.